



Comune di Montegrotto Terme



DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30 novembre 2010

**DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura secondo le disposizioni di legge:
 - a) servizio di piazza per trasporto di persone con autovettura;
 - b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura di seguito denominati "Taxi" e "N.C.C."
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di N.C.C. con autovettura ed il servizio di taxi sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, tra le quali:
 - a) D.M. del 13/12/1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - b) Art. 10 della L. 31/05/65 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) Artt. 8, 19 e 85 del D.P.R. 24/07/77 n. 616;
 - d) Legge 24/11/81 n. 689 "Modifiche al sistema penale", Capo I°;
 - e) Legge 15/01/92 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - f) art. 8 comma 1 lettera g) della L. 05/02/92 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
 - g) D.Lgs.30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
 - h) D.M. Trasporti 19/11/92 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
 - i) D.M. Trasporti 15/12/92 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - j) D.P.R. 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
 - k) D.M. Trasporti 20/04/93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
 - l) Legge Regionale 30/07/1996, n. 22;
 - m) D.Lgs. 22/12/2000, n. 395;
 - n) L.R. 25/2/2005, n. 8;
 - o) D.L. 04/07/2006, n. 223;
 - p) L. 11/08/2003, n. 218.
3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di N.C.C. e dal servizio di taxi (con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale) e provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Art. 3 – Definizione del servizio taxi

1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare in modo non continuativo o periodico le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta; si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi fino alla destinazione richiesta.
2. stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico, su aree predisposte dai Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio deve avvenire obbligatoriamente all'interno dei territori comunali di Abano Terme e Montegrotto Terme.
4. La tariffa deve essere calcolata con tassametro omologato ed è determinata con

provvedimento approvato da entrambe le Giunte Comunali.

5. Nell'ambito dei territori comunali la prestazione del servizio è obbligatoria.

Art. 4 – Definizione del servizio di N.C.C.

1. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto senza limite temporale, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, deve avvenire con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal suddetto Comune, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. È vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti.
4. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.
5. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
6. La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all'interno del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

TITOLO II CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Articolo 5 – Titoli per l'esercizio dei servizi.

1. L'esercizio dei servizi di N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita autorizzazione comunale a persona fisica o ad persona giuridica nelle forme previste dall'art. 14 della L.R. 22/96 da parte dell'Autorità Comunale.
2. L'esercizio del servizio Taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza comunale a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10 da parte dell'Autorità Comunale.
3. Le autorizzazioni e le licenze sono riferite ad ogni singolo autoveicolo; sono personali e cedibili soltanto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni di N.C.C. e le licenze per il servizio di taxi sono registrate separatamente in due distinti schedari attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo d'esercizio che la contraddistingue.
5. In caso di rilascio del titolo a seguito di trasferimento o di rinuncia senza trasferimento o di revoca di un'autorizzazione o di una licenza, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione o licenza lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

Art. 6 – Cumulo dei titoli

1. È ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. Le autorizzazioni rilasciate da ciascun Comune possono essere cumulate fino alla concorrenza rispettivamente del 25%, arrotondato per eccesso, del totale delle autorizzazioni previste dal contingente di ogni comune.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.

Art. 7 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o della licenza, da un suo collaboratore anche familiare, da un suo dipendente o da associato in partecipazione, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92. Il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida, secondo quanto previsto dall'art. 27.
2. I titolari delle autorizzazioni o delle licenze possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 14 della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c, della L. 21/92 rientrano in tali forme giuridiche le varie forme di società previste dal Codice Civile, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della legge-quadro per l'artigianato.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione o la licenza agli organismi collettivi di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c) della L.R. 30 luglio 1996 n. 22, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
In caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
4. La gestione mediante conferimento può essere avviata previa denuncia all'Ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo e con contestuale presentazione della seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia autentica dell'atto di conferimento debitamente registrato;
 - c) iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 6 della L. 21/92, da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui sia persona diversa dal titolare conferente.
5. La documentazione alle lett. b) e c) può essere sostituita nei modi e con le forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 in relazione agli atti da produrre.
Il Dirigente verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata, e rilascia, entro trenta giorni, apposito nulla osta valido fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà a richiedere il trasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 21/92. In caso di irregolarità o incompletezza della documentazione presentata il Dirigente dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.
Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere tempestivamente comunicate al Comune che ha rilasciato il titolo, dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 8 – Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

1. L'iscrizione nel ruolo della Camera di Commercio di Padova di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3. Nel caso degli organismi collettivi di cui all'art. 14 comma 1, lett. d), della L.R. 22/96, il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.
4. Ai sensi della L. 218/2003, art. 2, comma 4, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di autovettura. Rimane comunque fermo il rispetto del regime di autorizzazioni contemplato dalla L. 21/1992 e della L.R. 22/1996.

TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 – Acquisizione

1. Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio N.C.C. si possono acquisire:
 - a) per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami;
 - b) a seguito trasferimento titolarità per subingresso.

Articolo 10 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. o di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti della CCIAA di Padova di cui all'art. 10 della L.R. 30 luglio 1996, n. 22;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
 - d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione o la licenza. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
 - e) per il solo servizio di N.C.C., la disponibilità, nell'ambito del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico – sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
 - f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni, nell'ambito del territorio comunale di competenza;
 - g) non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. fatto salvo il diritto al cumulo previsto dall'art. 6, comma 1° e 2°, del presente regolamento;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge 990/69 e successive modificazioni.
2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto sostitutivo di notorietà previste dal DPR 445/2000, fornendo al Comune tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.
Il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, richiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini

Eliminato: ,

della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al successivo art. 11.

Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. In caso di conferimento ad un organismo collettivo, tale requisito è sostituito, per la durata del conferimento, dalla verifica dell'iscrizione al registro Imprese della C.C.I.A.A. da parte dell'organismo collettivo.

3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
4. Per il solo servizio di NCC, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di autovettura. Rimane comunque fermo il rispetto del regime di autorizzazioni contemplato dalla L. 21/1992 e della L.R. 22/1996, che prevede che l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura sia rilasciata dalle amministrazioni comunali attraverso un pubblico concorso.

Art. 11 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione o della licenza :
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27/12/56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31/05/65 n. 575 e successive modificazioni (antimafia),
 - 13/09/82 n. 646 e successive modificazioni (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - 12/10/82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17/01/94 n. 47 (comunicazioni e certificazioni).
 - c) aver trasferito altra licenza od autorizzazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito del territorio comunale di competenza;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e dei trasportati. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo;
 - g) essere incorso in due violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni negli ultimi due anni dalla data della richiesta.
2. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentabili, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al precedente comma 1.

Art. 12 – Definizione degli organici

1. Gli Organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture attualmente sono i seguenti:

Comune di Abano Terme

- n. 19 autorizzazioni per il servizio di N.C.C.;
- n. 14 licenze per il servizio di taxi ;

Comune di Montegrotto Terme

- n. 8 autorizzazioni per il servizio di N.C.C.;
- n. 10 licenze per il servizio di taxi ;

La Giunta Comunale dei rispettivi Comuni potrà provvedere a modificare l'organico del servizio Taxi e N.C.C. entro i limiti che saranno determinati dal provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22.

2. Nel caso di eventuale disponibilità di licenze e autorizzazioni, la Giunta Comunale dei rispettivi comuni, può provvedere al rilascio dei titoli non assegnati. L'indizione del bando è subordinata ad approfondita indagine conoscitiva per appurare la reale consistenza della domanda di servizio dei cittadini e sull'entità della relativa offerta, al fine di tutelare la stabilità del servizio.

TITOLO IV AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 13 – Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fino a copertura degli organici dei servizi comunali, dei rispettivi Comuni, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirla in forma singola o associata.
2. Qualora si verifici, per qualsiasi motivo, la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede ad indire il relativo concorso.
3. L'indizione del bando di concorso, di competenza del Dirigente, avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stato determinato o aumentato l'organico ovvero dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente.
4. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino della Regione Veneto.
5. Ogni soggetto partecipa al bando di concorso per l'assegnazione di una sola licenza od autorizzazione.
6. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di 6 mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 14 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli valutabili e di quelli che danno luogo a preferenza ai sensi degli artt. 21 e 22;
 - e) le materie di esame;
 - f) i criteri di valutazione dei titoli;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 15 – Presentazione della domanda

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. con autovetture o della licenza di taxi devono essere indirizzate al Sindaco competente per territorio, su carta bollata.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare con autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva di atto sostitutivo di notorietà nelle forme previste dal DPR 445/2000, fornendo al Comune competente per territorio, tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice

- fiscale;
- b) il titolo di studio conseguito;
 - c) il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - d) il possesso dei requisiti di cui all'art.10 comma 1 lett.a), c), f), g) ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - e) l'impegno a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio, o a cessarla alla data di rilascio della licenza;
 - f) la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - g) il possesso:
 - della patente di guida della relativa categoria;
 - del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) indicandone dettagliatamente gli estremi;
 - certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti della CCIAA di Padova (ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92) indicandone dettagliatamente gli estremi;
3. L'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono essere sostituiti dalle copie dei documenti indicati.
 4. La domanda deve, inoltre, essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.
 5. In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà eventualmente designare una persona, tra quelle indicate al presente articolo, comma 2, iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società.
 6. Nello stesso concorso:
 - una società può presentare un'unica richiesta;
 - una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da una società pure concorrente.
 7. Il settore competente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande dopo aver dato un termine, non superiore a 10 giorni, per l'eventuale integrazione delle stesse. Successivamente, l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi viene trasmesso alla Commissione di cui al successivo art. 16 e ne viene data comunicazione agli esclusi.

Art. 16 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e/o delle licenze

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze il Responsabile del Servizio comunale competente per territorio provvede alla nomina di una apposita Commissione. La commissione è composta:
 - dal Dirigente del Settore/Comandante P.L. del Comune competente per territorio, che la presiede;
 - due esperti nelle discipline oggetto d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale che indice il bando;
 - le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale.è facoltà della Responsabile del Servizio comunale competente nominare, come componenti aggiunti della commissione, un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale
2. In presenza di richieste per l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la commissione viene integrata da uno o più esperti in tali materie.
3. La Commissione è nominata contestualmente all'approvazione del bando di concorso e cessa le proprie funzioni con la trasmissione al Dirigente dei

verbali della commissione e della graduatoria finale.

4. La Commissione è convocata dal presidente entro 60 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande prevista dal bando di concorso.
5. Alla prova d'esame ed alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e dà comunicazione agli esclusi.
7. La Commissione fissa la data dell'esame. Tale data deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.
8. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige i verbali delle operazioni e la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza. Il Dirigente competente approva i verbali e la graduatoria e ne cura la pubblicazione all'albo.

Art. 17 – Materie d'esame

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta/test su quesiti a risposta multipla predeterminate sulle materie di seguito elencate:
 - a) principali norme di comportamento del Codice della Strada;
 - b) conoscenza della normativa statale, regionale e comunale relativa al servizio pubblico non di linea (taxi e NCC);
 - c) conoscenza di elementi di toponomastica locale, dei monumenti e delle principali strutture pubbliche del Comune e della Provincia;
 - d) conoscenza di nozioni storiche delle Città di Abano Terme e Montegrotto Terme per il servizio taxi e del territorio del comune che bandito il concorso per il servizio NCC.
2. Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame e verterà su un colloquio. Il relativo punteggio andrà a costituire titolo valutabile.

Art. 18 – Titoli valutabili

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) titoli di studio;
 - b) le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi per i rispettivi bandi;
 - c) conoscenza di una o più lingue straniere che sarà valutata sulla base di una prova d'esame;
 - d) i carichi di famiglia.

Art. 19 – Titoli preferenziali

1. A parità di merito costituiscono, nell'ordine, titolo preferenziale:
 - essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi, e comunque valutato con riferimento al periodo di servizio effettivo prestato, per il rispettivo bando;
 - aver esercitato in qualità di sostituto nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
 - aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.
 - avere l'autovettura appositamente attrezzata per il trasporto di disabili.

Art. 20 – Modalità di esecuzione

1. La prova d'esame verte su 60 quesiti sulle materie di cui all'art. 20 predisposti prima dell'inizio della seduta d'esame.
2. La valutazione della prova d'esame, è espressa in trentesimi.

Non sarà iscritto in graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 36/60.

3. La Commissione determina collegialmente l'esito della prova scritta, redigendo contestualmente l'elenco degli idonei e degli inidonei.
4. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:
 - a) prova d'esame per le lingue straniere (massimo 5 punti): per ogni lingua straniera di cui si sia dimostrata una conoscenza idonea allo svolgimento dell'attività, punti da 1 a 5;
 - b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 5 punti):
 - per aver prestato servizio di N.C.C., anche con veicoli con più di nove posti, in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0.50 a semestre,
 - per aver prestato servizio di taxi in qualità di titolare di licenza, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida del titolare della licenza, punti 0.50 a semestre.
 - c) disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap e/o alimentate a gas metano, Gpl o qualsiasi altro tipo di alimentazione riconosciuta non inquinante ai sensi della normativa comunitaria e predisposte fin dall'origine a tale alimentazione (omologazione originaria), da effettuarsi in caso di vincita del concorso, punti fino a 10 stabiliti dalla Giunta Municipale competente per territorio, al momento dell'approvazione del bando ed in funzione del numero di veicoli con tali caratteristiche da destinare complessivamente al servizio.

Il punteggio finale sarà perciò espresso rispetto ad un totale variabile da cinquanta a sessanta punti, a seconda del punteggio che si attribuisce di volta in volta, nel singolo bando, alle caratteristiche dei veicoli di cui al precedente punto c).
5. In caso di candidati a parità di punteggio verranno valutati gli eventuali titoli preferenziali di cui all'art 22 e, qualora non presenti, verrà data preferenza al candidato più anziano.

Art. 21 – Validità della graduatoria

1. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria definitiva.
2. La graduatoria di cui al precedente comma ha validità triennale dalla data della sua pubblicazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 22 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni e licenze

1. Il responsabile del servizio, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla apposita Commissione, e provvede, in base alla graduatoria, all'invio della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione e licenza agli aventi diritto.
2. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione e licenza, l'interessato dovrà presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione un'autocertificazione indicante:
 - a) i dati identificativi dell'autovettura (marca, modello, numero di telaio);
 - b) per il solo servizio di NCC i dati identificativi della sede o della rimessa, con le caratteristiche previste al precedente articolo 10 comma 1 lettera e;
 - c) gli estremi del contratto di assicurazione, come da art. 10 comma 1 lettera h;
 - d) copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) - marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione

Eliminato: ¶

3. All'acquisizione di tutta la documentazione, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione e licenza ed all'invio in MCTC del nulla osta all'immatricolazione, indicando i dati identificativi dell'autovettura.
4. Entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione e licenza, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio, previa presentazione all'ufficio comunale competente, di copia della carta di circolazione dell'autovettura destinata al servizio di noleggio ed immatricolata per tale uso.
5. L'ufficio comunale competente provvederà immediatamente ad annotare sull'autorizzazione e licenza i dati dell'immatricolazione e consegna il titolo; successivamente provvederà ad acquisire d'ufficio visura camerale del Registro Imprese relativa alla ditta autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio.
6. Nel caso l'assegnatario dell'autorizzazione e licenza non provveda, entro i termini fissati - salva proroga per comprovati motivi - ad ottemperare a quanto previsto ai precedenti commi, il responsabile del servizio procederà alla revoca della autorizzazione e licenza.

Art. 23 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri tre mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

Art. 24 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. e le licenze per il servizio di taxi possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio. Nel caso, tuttavia, di cui all'art. 10, c. 1, lett.d), qualora la perdita del requisito sia dovuta a cause di forza maggiore opportunamente documentate, è concesso un termine di 30 giorni per riottenere il requisito perduto. Tale termine decorre dalla notifica dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione o dalla licenza.

TITOLO V

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Articolo 25 – Trasferibilità delle autorizzazioni o delle licenze per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge e dal presente regolamento, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
Il trasferimento dell'autorizzazione di N.C.C. e della licenza per il servizio di taxi è disposto dal Comune competente per territorio, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi del presente articolo.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione o alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare dell'autorizzazione o della licenza da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Eliminato:

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 10 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni rilasciati nel caso di N.C.C. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio deve essere richiesto entro 12 mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o licenza rilasciata dal comune competente per territorio tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. La richiesta del subentrante, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11 legge 15.5.97, n. 127, deve essere corredata da copia dell'atto di cessione d'azienda o di rinuncia della licenza, nel caso sopradescritto. Nella richiesta il subentrante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'art. 10 e l'insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 11.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Padova
7. Il rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati:
 - a) al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art. 10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - b) alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate dai successivi artt. 37, 38 e 39;
8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune che rilascia il titolo, per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra di diritto in tale convenzione, così come originariamente stipulata.

Articolo 26 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza per l'esercizio di taxi possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dagli eredi legittimi o testamentari.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge ed i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.
3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare indicando alternativamente:
 - a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
 - b) l'eventuale volontà di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare e che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione o della licenza. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione autenticata, di tutti gli aventi diritto a subentrare nell'attività.
 - c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione o la licenza ai sensi del precedente art. 21, designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore

designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione o la licenza ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al Sindaco, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi comportano la decadenza del titolo.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

TITOLO VI

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 27 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione NCC possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad anni quattro in un quinquennio, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti,
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza Taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 22/96.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della legge 15.1.92, n., 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve segnalare per iscritto all'ufficio competente la sostituzione alla guida.

La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente) La comunicazione riguardante la sostituzione deve contenere una dichiarazione, chiara ed esauriente da parte del titolare della licenza relativa al tipo di contratto intervenuto con tutti gli elementi costitutivi dell'atto. La dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.R. 20.10.98, n. 403 e deve indicare altresì i motivi della sostituzione, la durata ed il nominativo del sostituto

Alla stessa deve essere allegata la dichiarazione del sostituto, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 403/98 concernente l'iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di cui al comma 3 nonché la posizione INAIL ed INPS e l'iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di contratto di gestione.

Il Settore competente, effettuate le verifiche d'ufficio ed eventuali controlli a campione, provvederà al rilascio di apposita presa d'atto.

5. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, verrà disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni amministrative.
6. Il titolare di licenza taxi non può stipulare contratti di gestione per la sostituzione di terzi.

Art. 28 – Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 comma 1 lett. a) b), ed esenzione dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 comma 1;
 - c) copia dell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare;
 - d) certificato della costituzione della impresa familiare presso la CCIAA.Il Comune effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'art. 10 rilascia il nulla osta (entro trenta giorni dalla richiesta) e provvede ad annotarlo nel titolo.
3. Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività di impresa.
4. Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
5. Il titolare è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.
6. Il collaboratore familiare fa capo al titolare persona fisica al quale competono le varie responsabilità; il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
7. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11, comporta la revoca immediata del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale competente per territorio.

Art. 29 – Personale dipendente

1. I titolari di autorizzazione NCC possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
2. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

TITOLO VII MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 30 – Posteggio di stazionamento Taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene sul territorio dei Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme, in luogo pubblico in apposite aree (posteggi) a tal fine predisposte.
Spetta all'Amministrazione Comunale competente per territorio, l'allestimento, la manutenzione e l'individuazione nel territorio di tali posteggi ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del Codice della Strada.

2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, fatta salva la facoltà da parte dell'utente di scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto.
E' consentita la sosta di una unità oltre il numero delle piazzole stabilite dall'Amministrazione.
3. E' facoltà del Comune competente, sentito il parere dell'altro Comune, l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché lo spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione scritta agli Enti ed alle Associazioni di categoria qualora si tratti di eventi programmati.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
5. E' vietato caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 31 – Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture di servizio NCC avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 32 – Turni ed orari del servizio Taxi

1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con apposito provvedimento dirigenziale, condiviso da entrambe le Amministrazioni Comunali.
2. I taxisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati e ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare stesso.
3. Le presenze in servizio di ogni singolo tassista soggetto all'applicazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sui carburanti per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 29.3.94 e 27.9.95, devono essere annotate mensilmente dagli interessati, sotto la personale responsabilità di eventuali dichiarazioni non veritiere, su apposito registro bollato, numerato e vidimato dall'Amministrazione Comunale competente.

Art. 33 – Trasporto soggetti disabili

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per i servizi Taxi e NCC, comprese quelle di scorta di cui all'articolo 44 possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27.4.78, n. 284.

Art. 34 – Tariffe

1. Il servizio Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate da entrambe le Amministrazioni Giunta Comunali.
2. Le tariffe del servizio Taxi devono ricondursi alle due tipologie di cui all'art. 13, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21: a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano, fermo restando la parità di corrispettivo per il trasporto dei disabili.
Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni, per i servizi festivi, per il servizio radiotaxi, per il trasporto bagagli, ecc.
3. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della

vita rilevato a livello locale e la relativa determinazione dovrà intervenire entro il 15 febbraio di ogni anno, sentite le associazioni di categoria.

4. Potranno essere previste riduzioni sulle tariffe deliberate da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi.
5. Gli Organismi Collettivi di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c) della L.R. 22/96 possono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate.
6. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.
7. Le tariffe del servizio noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale previa consultazione delle associazioni di categoria ed in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.
8. I tassisti e i noleggiatori possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
9. Non vengano applicati oneri aggiuntivi per la corsa di ritorno a vuoto nell'ambito del territorio dei comuni di riferimento.

Art. 35 – Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

1. Ogni titolare di licenza Taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie.
2. Per il servizio taxi ogni assenza dal turno obbligatorio per un periodo continuativo superiore a 30 giorni deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale competente prima dello scadere dei trenta giorni.
3. Le assenze per ragioni di salute, di maternità o per infortunio non possono, comunque, essere superiori ad anni 4 in un quinquennio e devono in ogni caso essere documentate con certificazione medica trasmessa al Comune competente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi.
Al fine della cessione dell'attività, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
5. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

Art. 36 – Trasporto collettivo

1. Il servizio taxi può essere utilizzato dall'utenza anche in modo collettivo da due o più persone aventi destinazioni diverse.
2. Le modalità di applicazione della tariffa per l'uso collettivo del taxi sono definite nel provvedimento di cui all'art. 34.
I supplementi "chiamata radiotaxi", "festivo", "notturno" e "scatto partenza" non potranno essere conteggiati più di una volta.
3. I veicoli immatricolati per i servizi di Taxi e N.C.C. possono essere utilizzati per servizi di linea e non in ambito urbano, ad integrazione dei servizi di trasporto persone di linea esistenti, ai sensi del D.Lgs n. 422 del 19.11.1997 e successive modificazioni e della L.R. n. 25/98.

TITOLO VIII

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

Art. 37 – Caratteristiche dei veicoli

1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente;
- e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
- f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti;
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili.

Art. 38 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi

1. Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine, corrispondente al numero della licenza, ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico", con il nome e lo stemma del Comune ed il numero d'ordine assegnato.

La targa, costituita da un adesivo le cui caratteristiche saranno definite con provvedimento del Dirigente, dovrà essere collocata vicino a quella posteriore dell'autovettura ed un contrassegno adesivo, contenente gli stessi elementi, dovrà essere collocato sul relativo cruscotto.

2. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 37 l'autovettura Taxi deve:
 - a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 40 attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare;
 - b) avere a bordo ed esposta in modo ben visibile per l'utenza la tabella delle tariffe;
 - c) avere colorazione esterna stabilita dal Decreto Ministro dei Trasporti 19/11/1992;
 - d) portare sul tetto della vettura apposito contrassegno luminoso omologato con la scritta "TAXI";
3. Alle autovetture adibite al servizio Taxi possono essere applicate delle forme pubblicitarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 400 del 20/9/99 e dalle norme regolamentari in vigore nei Comuni di Abano e Montegrotto Terme.

Art. 39 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 37, l'autovettura N.C.C. deve:
 - a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del comune ed il numero dell'autorizzazione;
 - b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile
2. Alle autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 400 del 20/9/99.

Art. 40 – Tassametro per il servizio Taxi

1. Il tassametro deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) indicare l'importo della corsa;
 - c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22,00 e le ore 6,00;
 - d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6,00 e le ore 22,00 delle

- giornate festive di calendario;
- e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
- f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa;
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
Il Comando Polizia Locale ne verifica l'idonea collocazione ed il corretto funzionamento prima dell'entrata in servizio del veicolo neo immatricolato.
 3. Il tassametro deve avere una certificazione sulla corretta taratura tariffaria da parte di una ditta specializzata ed autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Roma.
Tale certificazione deve essere tenuta nel veicolo, a disposizione degli Organi di vigilanza, i quali d'iniziativa possono effettuare verifiche in merito.
 4. Tutte le modifiche determinate all'Amministrazione Comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e ad una nuova certificazione di cui al punto 3.
 5. Il tassametro deve altresì essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente.
 6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
 7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
 8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Comune di qualsiasi intervento che abbia richiesto la piombatura del tassametro. In tal caso di provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

Art. 41 – Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli

1. L'immissione in servizio avviene previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, da rilasciarsi su domanda dell'interessato, ed all'immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Padova.
2. I dati relativi al veicolo debbono essere comunicati entro 5 giorni dall'immatricolazione del mezzo ed annotati nella licenza od autorizzazione ad opera del competente ufficio comunale.
3. Per le autovetture taxi, in caso di sostituzione, l'immissione in servizio è condizionata ad una nuova certificazione sulla corretta taratura del tassametro di cui al citato art. 40 – punto 3.

Art. 42 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Prov.le di Padova, le autovetture da adibire al servizio taxi ed al servizio NCC sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Comando Polizia Locale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Per le autovetture adibite al servizio N.C.C., il Comando Polizia Locale procederà altresì alla sigillatura della targa metallica posta nella parte posteriore del mezzo
2. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione NCC, previa comunicazione diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art. 64.
3. L'autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene sospesa dal servizio con effetto immediato.

Art. 43 – Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 44 – Veicoli di scorta

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi Taxi, il Dirigente può definire con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle autorizzazioni da rilasciare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
In tal caso vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure di assegnazione, le modalità di impiego, di controllo e le sanzioni per l'impiego non conforme.
2. Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e immatricolate per il servizio Taxi, devono essere di proprietà o in disponibilità degli organismi economici di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c) della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22.
3. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate ad autorizzazioni rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui al comma 2, e non sono trasferibili.
4. Qualora gli autoveicoli immatricolati come "Taxi di scorta" siano dotati di particolari attrezzature atte ad agevolare il trasporto di portatori di handicap, verificata la necessità di mantenere tali mezzi a disposizione dell'utenza, vengono assegnati anche a taxisti il cui mezzo sia utilizzabile.

Art. 45 – Sostituzione autovettura per fermo tecnico

1. Il titolare di licenza Taxi può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico e per il solo periodo di fermo, con una autovettura di scorta di cui al citato articolo [44](#).
2. L'organismo economico, intestatario delle autorizzazioni di autovetture di scorta, che devono essere utilizzate solo per l'uso per le quali sono state autorizzate, pena la revoca dell'autorizzazione, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni autovettura, numerato e vidimato dall'Amministrazione Comunale competente sul quale devono essere annotate: la data di consegna dell'auto, la persona alla quale viene consegnata, il periodo di utilizzo, il motivo del fermo tecnico, la data di riconsegna e la firma dell'utilizzatore.
Tutte le annotazioni vengono effettuate sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione, ferme restando le responsabilità di carattere amministrativo e penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
3. I registri, che devono essere tenuti presso la sede del o degli Organismi economici autorizzati, devono essere sempre esibiti a richiesta del Comando Polizia [Locale](#) o degli altri Organi di vigilanza,

Art. 46 – Radio telefono

1. Il servizio Taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.
2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente. Il servizio inizia con l'accettazione della chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico.
Il servizio non comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dalle Amministrazioni comunali.

Art. 47 – Uso proprio dell'autovettura Taxi

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio Taxi.

TITOLO IX
OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 48 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e NCC hanno l'obbligo di:
- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) aiutare, su richiesta, salita e discesa delle persone anziane ed invalide;
 - d) effettuare in sicurezza il trasporto dei bagagli;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
 - f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) conservare nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio sempre aggiornati ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale;
 - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 gg. dal ritrovamento, salvo cause di forza maggior, al competente ufficio del comune;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti e carrozzine per disabili;
 - k) comunicare all'Amministrazione comunale competente il cambio di residenza entro il termine di 15 giorni;
 - l) comunicare all'Amministrazione Comunale competente eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
 - m) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione e gli altri utenti della strada;
 - n) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.

Art. 49 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio Taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 51 l'esercente il servizio Taxi ha l'obbligo di:
- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto con destinazione all'interno dei Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme, da parte di qualsiasi persona purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata;
 - b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - c) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
 - d) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - e) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
 - f) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
 - g) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
 - h) porre in modo ben visibile all'utente il tariffario, così come previsto all'art. 34, punto 6;
 - i) rispettare i turni di servizio assegnati, gli orari prescelti e le disposizioni tutte contenute nel disciplinare di servizio approvato;

Eliminato: 7

Eliminato: 4

- j) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
- k) porre il proprio automezzo, durante l'attesa nel posteggi, sempre a ridosso del taxi che precede, o all'inizio del posteggio;
- l) rilasciare, a richiesta dell'utente, ricevuta indicante in modo leggibile il numero di licenza, data, importo e tragitto effettuato;
- m) non occupare, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 51, punto 3), le aree di posteggio, al di fuori dei turni di servizio.

Art. 50 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 48 l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
 - b) comunicare entro dieci giorni all'ufficio comunale competente, la variazione della sede della ditta e/o della rimessa facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
 - d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - e) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 5 (cinque) giorni al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 51 – Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati di tutte le variazioni della toponomastica locale da parte del competente Settore;
 - b) richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali ad eccezione dei cani a seguito dei non vedenti.
2. In particolare il tassista ha diritto di:
 - a) rifiutare od interrompere la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero sia in stato di evidente alterazione, dandone tempestiva comunicazione agli organi di Polizia;
 - b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo della sosta richiesta;
 - d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto;
3. A non più di due taxisti per ogni posteggio con più stalli, viene data la possibilità di lasciare la propria autovettura incustodita per un massimo di ore due, ma con evidenziato sul cruscotto un cartello di "fuori servizio" e in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre autovetture.

Art. 52 – Divieti per i conducenti di Taxi e di autovetture in servizio N.C.C.

1. E' fatto divieto ai conducenti di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
 - e) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - f) ostacolare l'opera degli addetti ai servizi di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada;
- h) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- i) tenere verso gli utenti, i colleghi e gli altri utenti della strada un comportamento scorretto o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) trasportare durante il servizio animali di loro proprietà;
- k) consentire in servizio la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- l) applicare contrassegni identificativi del servizio che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- m) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 53 – Divieti specifici per l’esercente il servizio di Taxi

1. Oltre ai divieti di cui all’art. 52, all’esercente il servizio Taxi è vietato:
 - a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
 - b) consumare cibo durante la sosta al posteggio;
 - c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nei posteggi taxi;
 - d) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
 - e) sollecitare l’utilizzo della propria autovettura;
 - f) iniziare il servizio in territorio di altro Comune;
 - g) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio;
 - h) adibire l’autovettura a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza.

Art. 54 – Divieti specifici per l’esercente il servizio N.C.C.

1. Oltre ai divieti di cui all’art. 52, all’esercente il servizio di noleggio è vietato stazionare su suolo pubblico o in area diversa della propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto e non ancora concluso.
2. Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d’incarico il noleggiatore ha l’onere di dimostrare tale circostanza.

Art. 55 – Divieti per gli utenti

1. Agli utenti del servizio di taxi o NCC è fatto divieto di:
 - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - b) pretendere il trasporto di animali, ad eccezione dei cani per non vedenti;
 - c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale da collocare sui sedili dell’auto o comunque merci che possano danneggiare il veicolo;
 - d) insudiciare o deteriorare l’autovettura e le sua apparecchiature;
 - e) aprire la porta dalla parte della corrente di traffico;
 - f) compiere atti contrari alla decenza ed al buoncostume;
 - g) fumare in auto.
2. Fatta salva la responsabilità civile ai sensi di Legge ed i risarcimenti dei danni causati all’autovettura, l’inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma darà diritto al conducente di interrompere la corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l’intervento della Forza Pubblica.

**TITOLO X
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE**

Art. 56 – Vetture pubbliche da piazza a trazione animale

1. Sono applicabili ai titolari di licenza di vettura a trazione animale tutti gli articoli del presente Regolamento purché compatibili con la particolarità del trasporto.

Art. 57 – Principi distintivi per la trazione animale

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal successivo articolo 59 non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

Art. 58 – Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli:
 - T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
 - Lipizzani
 - Maremmani
 - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate al comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo dei cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 59 – Abilitazione del cavallo

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione di durata annuale sarà rilasciata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal contrassegno (tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo) applicato dal veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario competente per territorio.

Art. 60 – Caratteristiche della vettura

1. I veicoli da piazza a trazione animale debbono essere del tipo "milordina rotonda" a tre posti interni e possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) Corpo di cassa: ossatura in legno stagionato di frassino o noce. Pannelli in legno noce scayon e tulipier - Tavole di fondo e foderine di legno di olmo - Piastroni di ferro ai lati interni con squadre alle estremità;
 - b) Ruote: mozzi o barilotti in legno di olmo - Gavelli in frassino - Raggi di acacia (robinia) - Cerchioni in ferro omogeneo a bordi tondi della larghezza minima di mm. 45;
 - c) Avantreno e retrotreno: ponti di legno in frassino o noce - Assali con lubrificazione ad olio del diametro di mm. 30 - Molle di acciaio a quattro lame da mm. 40 - Meccanica o freno a scatto con impugnatura - Stanghe centinate con puntali nichelati all'estremità - Alettoni lunghi a forma di vaso, in ferro, a mandorla coperto di lamiera - Tavoletta del 3° posto abbassabile con braccioli laterali snodati e nichelati - Capota a tre archi con compassi di ferro;
 - d) Tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in vacca nera lavabile e panno bleu scuro alla capota - Pelle nera granita lucida ai grembiali - Tappeti felpati alle stanghette ed in basso in colore grigio;
 - e) Fanali: tipo bisquadre ad intera guarnizione - Pareti metalliche nere e placcature nichelate;
 - f) Ombrelloni: di colore nero invernale ed avana chiaro estivo;

- g) Verniciatura: Cassa bleu scuro - Alettoni neri - Tampolo nero - Ferramenta nera - Maniglie nichelate - Giro alla scorniciatura nero - Falsetto amaranto - Avantreno, retrotreno e ruote amaranto con filettatura arancione;
- h) Targa: Il veicolo deve essere munito di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dagli artt. 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Art. 61 – Norme igieniche

1. Ogni veicolo dovrà essere dotato di un idoneo contenitore sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito, evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

Art. 62 – Revoca della licenza

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento, il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso d'utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione prevista nel precedente articolo 59.

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art. 63 – Vigilanza

1. Fatto salvo quanto espressamente riservato all'ufficio comunale competente, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C. compete al Comando Polizia Locale e a tutti gli altri Organi di Vigilanza.

Art. 64 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

Art. 65 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00= a € 500,00=, secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto o collaboratore), il medesimo è responsabile in solido della sanzione.
2. Il verbale di accertamento della violazione è contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero, qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza degli Organi di controllo su segnalazione scritta o assunta a verbale da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:
 - a) comunicazione all'interessato degli addebiti entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comando di Polizia Locale;
 - b) l'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;
 - c) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.
3. Ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni di trasporto e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza, la tabella delle tariffe di cui all'art. 34 punto 6, documento che obbligatoriamente deve essere

posto all'interno del mezzo in maniera ben visibile all'utente, è integrata dall'avviso contenente le modalità per eventuali reclami.

Art. 66 – Sospensione della licenza o autorizzazione

1. Le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 65 punto 1, comportano la sospensione della licenza o dell'autorizzazione per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi:
 - a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
 - c) svolgere il servizio con un tassametro non piombato, alterato o guasto o con caratteristiche diverse da quelle di cui all'art. 40;
 - d) non ottemperare all'obbligo di adeguamento del tassametro a seguito di modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale;
 - e) non ottemperare all'obbligo di cui all'art. 42;
 - f) non ottemperare all'obbligo di prestare il servizio a persone disabili e la necessaria assistenza per l'accesso delle medesime alle autovetture;
 - g) aver tenuto in comportamento scorretto nei confronti degli Organi di vigilanza;
 - h) aver tenuto, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato, qualora ciò dia luogo ad alterchi;
 - i) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - j) irregolarità emerse a seguito di verifiche d'ufficio nella sostituzione del titolare della licenza taxi con un sostituto privo dei requisiti prescritti;
 - k) reiterato mancato rispetto dei turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
 - l) reiterato mancato rispetto, da parte del collaboratore o del sostituto, di turni ed orari assegnati al titolare della licenza taxi;
 - m) rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse: soccorso, pubblica sicurezza;
 - n) non aderire ad ogni richiesta di trasporto, salvo la possibilità di rifiuto solo nel caso l'utente si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero sia in stato di evidente alterazione;
 - o) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - p) applicare tariffe non dovute o aver seguito un percorso ingiustificatamente più lungo rispetto a quello richiesto dall'utente;
 - q) non far coincidere l'azionamento ed il blocco del tassametro con l'inizio e la fine del servizio;
 - r) non applicare, togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - s) consentire la conduzione del veicolo, anche temporaneamente, a persone estranee anche se munite di patente idonea o da personale dipendente non regolarmente assunto (per il servizio di NCC);
 - t) accettare chiamate o prenotazioni a mezzo di personale apparecchio ricetrasmittente (per il servizio taxi);
 - u) effettuare con l'autovettura taxi il servizio NCC e viceversa;
 - v) iniziare il servizio nel territorio di altro comune (taxi) o da altra sede diversa dalla rimessa (NCC) che non siano nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - w) quando il taxista esercita una qualsiasi altra attività che crea pregiudizio per la regolarità del servizio;
 - x) stato di alterazione dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o di alcolici;
 - y) non provveda a consegnare i titoli abilitativi al Comando Polizia Locale, a seguito di un provvedimento di sospensione.
2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in

caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

3. Nel caso in cui un sostituto incorra in un provvedimento disciplinare in cui si preveda una sospensione dal servizio eccedente la durata del contratto di sostituzione, questi non potrà effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.
4. Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall'art. 23 della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22.
5. Entro il terzo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al Comando Polizia Locale.

Del provvedimento di sospensione viene data segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 67 – Decadenza del titolo

1. La decadenza della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) qualora vengono meno i requisiti di cui all'art. 10;
 - c) il verificarsi degli impedimenti di cui all'art. 11;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - e) a seguito della morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 26;
 - f) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a due mesi senza giustificazione;
 - g) a seguito un periodo di assenza per ragioni di salute, di maternità o per infortunio, superiore ad anni 4 in un quinquennio.
2. La decadenza viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri- Ufficio Provinciale di Padova e alla Camera di Commercio (competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 68 – Revoca del titolo

1. La revoca della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare o sostituto non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) a seguito di 2 provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi tre anni e abbiano comportato una sospensione complessiva superiore a gg. 30, qualora venga commessa, nel medesimo termine, una ulteriore violazione per la quale sia prevista la sospensione ai sensi dell'art. ~~66~~;
 - c) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.
2. Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall'art. 23 della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n. 22.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. La revoca viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Padova e alla Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Eliminato: 2

Art. 69 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 – Norma di rinvio

1. La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C. dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.
3. Per il servizio di NCC con veicoli a trazione animale, valgono in quanto applicabili le norme del presente regolamento oltre alle norme specifiche previste dagli artt. 64, 65, 66, 67, 69, 152 e 183 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e dai correlativi articoli del relativo Regolamento di esecuzione (DPR 495 del 16.12.92 e successivi di modifica).

Visto il provvedimento della Regione Veneto n. 10797/32410 del 30.11.98, il contingentamento per tale servizio non va applicato tenuto conto dell'esiguità della richiesta e della specificità del servizio.

Le condizioni di esercizio sono definite dai Settori competenti con provvedimento condiviso da entrambe le Amministrazioni Comunali, la rispondenza delle caratteristiche della carrozza ai requisiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento è attestata da un certificato rilasciato da un ingegnere o perito meccanico iscritto all'Albo, che dovrà essere rinnovato ogni cinque anni.

L'idoneità del cavallo al traino del veicolo destinato al trasporto di persone attestata da certificato del veterinario dell'USL competente di validità annuale, deve accompagnare il mezzo ed essere esibibile a richiesta degli organi di controllo.

Art. 71 – Normativa transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 72 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e deliberazioni che riguardano gli autoservizi pubblici Taxi e N.C.C. con autovettura, nonché le disposizioni contenute in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 73 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto all'approvazione da parte della Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 7 lett. a) della L.R. 30.7.96, n. 22.
2. Esso entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento deliberativo.

TITOLO XIII - SANZIONI

TABELLA A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Le violazioni sotto riportate vengono sanzionate con un importo che può variare da € 100,00 a € 500,00.

Art. 2 – Definizione dei servizi

- Inizio del servizio fuori dal territorio comunale;
- Stazionamento del veicolo di N.C.C. fuori dalla rimessa;
- Effettuazione del servizio in modo continuativo o periodico.

Art. 7 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

- Esercizio del servizio con personale che non risulti dipendente o collaboratore familiare, associato in partecipazione, sostituto alla guida, iscritto nell'apposito ruolo.

Art. 3 – Definizione del servizio taxi

- Effettuazione del servizio di taxi con prenotazione;
- Effettuare il servizio taxi con veicoli a trazione animale al di fuori del territorio comunale.

Artt. 27 e 28 – Collaboratore familiare e sostituzione alla guida

- Avvalersi di collaboratore familiare senza aver presentato domanda o senza aver integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta;
- Per il servizio di taxi: farsi sostituire alla guida senza aver presentato domanda o senza aver integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta;
- Avvalersi di associato in partecipazione senza aver presentato domanda o senza aver integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta.

Art. 30 – Posteggio di stazionamento taxi

- NON prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine d'arrivo;
- NON partire per effettuare il servizio secondo l'ordine d'arrivo.

Art. 32 e 35 – Turni ed orari del servizio di taxi; art. 38 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

- NON osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio assegnati;
- NON effettuare il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro;
- NON osservare il riposo settimanale e/o festivo:

Art. 33 – Trasporto di soggetti disabili

- NON prestare servizio o NON assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture delle persone portatrici di handicap o disabili.

Art. 34 – Tariffe

- NON avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza e non collocarlo in modo ben visibile;
- Chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti.

Art. 36 – Trasporto collettivo e 49 - Radio telefono

- NON aver sottoposto al preventivo nulla-osta del Dirigente le convenzioni effettuate con soggetti terzi, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento;
- Esercitare la prenotazione di chiamata di cui all'art. 3 senza disporre di un servizio centralizzato di radio telefono.

Art. 37 e seg. – Caratteristiche dei veicoli

- Se i veicoli adibiti al servizio di N.C.C. non portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e se non espongono in modo ben visibile:
 - a) una targa posteriore metallica, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune competente ed il numero dell'autorizzazione
 - b) all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio".

Art. 41 e seg. – Caratteristiche dei veicoli

- Aver effettuato modifiche sul tassametro senza averlo adeguato ed aver provveduto alla verifica di cui all'art. 43 comma 4;
- NON mettere in azione il tassametro soltanto nel momento in cui il veicolo è impegnato in servizio;
- NON bloccare il tassametro appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente;
- NON dare tempo all'utente di verificare l'importo;
- NON indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa (a esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente);
- NON inserire automaticamente eventuali supplementi notturni e/o festivi.

Art. 48 e seg. – Obblighi dei conducenti

- NON mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- NON applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- NON tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza di taxi;
- NON presentare il veicolo al Comando di P.L. quando richiesto per eventuali verifiche;
- NON avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestatato;
- NON depositare all'Ufficio Economato, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- NON seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- NON caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
- NON trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

- NON compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- NON comunicare al Comune il cambio della residenza o del domicilio del titolare entro il termine di 30 giorni;
- NON comunicare al Comune, entro 2 giorni dalla data della notifica, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione.

In particolare per il servizio di N.C.C.

- NON rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- NON riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- NON comunicare entro 7 giorni la variazione dell'ubicazione della rimessa.

In particolare per il servizio di taxi

- NON aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- NON effettuare la corsa a richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per i taxi capofila;
- NON estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
- NON avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;
- NON essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, non rimanendo in prossimità del proprio veicolo e non rispondendo tempestivamente alle chiamate;
- NON tenere esposto il tariffario all'interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
- NON azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo entra in servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;
- NON rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- NON rispondere ad una sola chiamata per volta;
- Stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture;
- NON chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro aggiungendo soltanto gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate;
- NON dare comunicazione agli utenti e non fornire gli eventuali chiarimenti richiesti in merito agli importi da pagare ed alle tariffe applicate;
- NON garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie;
- Non collaborare con il Comune per la diffusione di materiale informativo e/o istituzionale.

Art. 52 e seg. – Divieti per i conducenti

- Fermare il veicolo o interrompere il servizio non a richiesta dei passeggeri e quando non si tratti di accertata forza maggiore o pericolo;
- Fumare o consumare cibo durante la corsa;
- Usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
- Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- Applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- Esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente

- Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - Trasportare animali di proprietà dei conducenti;
 - Consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
 - Esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;
 - Deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - Esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - Effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche o sindacali.

In particolare per il servizio di taxi

- Provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta;
- Accettare prenotazioni in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono;
- Sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
- Iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- Effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi;
- Accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si sta già prestando servizio con un utente;
- Far salire un utente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono o telefono di posteggio;
- Caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- Utilizzare apparecchiature telefoniche portatili per ricevere prenotazioni del servizio;
- Effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera".

Art. 5. - Onorabilità.

1. *Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma 1:*
 - a) *dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;*
 - b) *dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;*
 - c) *dal titolare dell'impresa individuale o familiare.*
2. *Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:*
 - a) *sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;*
 - b) *sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;*
 - c) *abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;*
 - d) *abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
 - e) *abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'art. 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;*
 - f) *abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;*
 - g) *abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;*
 - h) *sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*
3. *Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.*
4. *Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.*

5. *L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.*
6. *La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità' anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.*
7. *Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.*
8. *La sussistenza del requisito dell'onorabilità' cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.*
9. *Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità' è riacquistato:*
 - a) *a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, semprechè non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo codice;*
 - b) *in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;*
 - c) *per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e normativa di riferimento
- Art. 2 Definizioni dei servizi
- Art. 3 Definizione del servizio taxi
- Art. 4 definizione del servizio n.c.c.

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- Art. 5 Titoli per l'esercizio dei servizi
- Art. 6 Cumulo dei titoli
- Art. 7 Condizione e forme giuridiche di esercizio
- Art. 8 Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 9 Acquisizione
- Art. 10 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 11 Impedimenti soggettivi
- Art. 12 Definizione degli organici

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- Art. 13 Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 14 Contenuti del bando di concorso
- Art. 15 Presentazione della domanda
- Art. 16 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e/o delle licenze
- Art. 17 Materie d'esame
- Art. 18 Titoli valutabili
- Art. 19 Titoli preferenziali
- Art. 20 Modalità di esecuzione
- Art. 21 Validità della graduatoria
- Art. 22 Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni
- Art. 23 Inizio del servizio
- Art. 24 Validità delle licenze e delle autorizzazioni

TITOLO V - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 25 Trasferibilità delle autorizzazioni o delle licenze per atto tra vivi
- Art. 26 Trasferibilità per causa di morte del titolare

TITOLO VI – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

- Art. 27 Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio
- Art. 28 Collaborazione familiare
- Art. 29 Personale dipendente

TITOLO VII - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- Art. 30 Posteggio di stazionamento taxi
- Art. 31 Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio n.c.c.
- Art. 32 Turni ed orari del servizio taxi
- Art. 33 Trasporto soggetti disabili
- Art. 34 Tariffe
- Art. 35 Ferie, assenze, aspettativa, distacchi
- Art. 36 Trasporto collettivo

TITOLO VIII – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 37 Caratteristiche dei veicoli

- Art. 38 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
- Art. 39 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite a servizio n.c.c.
- Art. 40 Tassametro per il servizio taxi
- Art. 41 Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli
- Art. 42 Controllo dei veicoli
- Art. 43 Avaria del veicolo
- Art. 44 Veicoli di scorta
- Art. 45 Sostituzione autovettura per fermo tecnico
- Art. 46 Radio telefono
- Art. 47 Uso proprio dell'autovettura taxi

TITOLO IX - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 48 Obblighi dei conducenti
- Art. 49 Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi
- Art. 50 Obblighi specifici per l'esercente il servizio n.c.c.
- Art. 51 Diritti dei conducenti taxi e n.c.c.
- Art. 52 Divieti per i conducenti di taxi e di autovetture in servizio n.c.c.
- Art. 53 Divieti specifici per l'esercente il servizio di taxi
- Art. 54 Divieti specifici per l'esercente il servizio n.c.c.
- Art. 55 Divieti per gli utenti

TITOLO X – VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

- Art. 56 Vetture pubbliche da piazza a trazione animale
- Art. 57 Principi distintivi per la trazione animale
- Art. 58 Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico
- Art. 59 Abilitazione del cavallo
- Art. 60 Caratteristiche della vettura
- Art. 61 Norme igieniche
- Art. 62 Revoca della licenza

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

- Art. 63 Vigilanza
- Art. 64 Sanzioni
- Art. 65 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 66 Sospensione della licenza o autorizzazione
- Art. 67 Decadenza del titolo
- Art. 68 Revoca del titolo
- Art. 69 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 70 Norma di rinvio
- Art. 71 Normativa transitoria
- Art. 72 Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 73 Entrata in vigore

TITOLO XIII - TABELLA A - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Nota 1: D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, art. 5 Onorabilità